

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, nel mese di aprile 2018). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.139,52 (al netto di € 230,52 già stornati). Chiede inoltre il rimborso integrale della commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento (pari all' 1% del debito residuo) in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente; in particolare, lamenta che tale commissione è priva di qualsivoglia giustificazione per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito ed in ogni caso determinata secondo criteri illegittimi ed arbitrari.

2) Infine, il ricorrente chiede il rimborso delle spese di assistenza sostenute per la presentazione del ricorso, quantificate in euro 200,00.

3) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che commissioni di attivazione si riferiscono ad attività *up front* e, pertanto, non sono retrocedibili pro quota. Inoltre, all'atto del conteggio estintivo è stata retroceduta la quota non maturata delle commissioni di gestione nella misura di € 50,29, calcolata in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). In ordine alle commissioni di intermediazione e al premio assicurativo non maturati l'intermediario richiama due recenti sentenze che hanno qualificato la domanda del cliente come una ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; pertanto, la richiesta di ripetizione andrebbe formulata soltanto nei confronti dell'*accipiens*, ovvero nei confronti della società



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di intermediazione e dell'assicurazione (cfr. sent. nn. 2034/18 e 1009/18 del Tribunale di SMCV).

4) Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata (€ 216,63), pari all'1% del debito residuo la resistente espone che la medesima è in linea sia con l'art. 3 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente, sia con il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b.: in particolare, essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo. Dunque, in via principale chiede il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla convenuta € 230,91, mentre in via subordinata, la resistente chiede, nel caso in cui fosse tenuta a versare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto già offerto e rifiutato dal cliente (pari ad € 477,67).

DIRITTO

Alla luce di quanto sommariamente esposto in premessa, questo Collegio:

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri).
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525,

ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma T.U.B., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 cod. civ.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in



materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

6. Ciò premesso, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di attivazione</i>				1.260,00	756,00		756,00
<i>Commissioni di gestione</i>				120,00	72,00		72,00
<i>Commissione di intermediazione</i>				2.205,00	1.323,00		1.323,00
<i>Rimborsi</i>					0,00	230,91	-230,91
Totale							1.920,09

7. Il risultato non corrisponde con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.139,52), in quanto quest'ultimo ha erroneamente calcolato l'importo *pro quota* delle commissioni di gestione (€ 78,00, invece di € 72,00) e ha incluso nel calcolo la restituzione integrale della penale di estinzione anticipata (€ 213,43).

8. Deve essere respinta, inoltre, la domanda relativa alla restituzione della commissione di estinzione anticipata, pari all'1% del debito residuo, in quanto la stessa è in linea sia con l'art. 3 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente, sia con quanto disposto dall'art. 125-sexies T.U.B.

9. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta* materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.920,09. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA